



NOTAIO IVO GROSSO
12100 CUNEO - Corso Nizza, 13
0171 69 61 41 igrosso@notariato.it

REPERTORIO 99789

RACCOLTA 26609

**Verbale della seduta del consiglio di amministrazione della
"FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS", con sede in
Boves portante, tra l'altro, modifica della denominazione in
"FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ENTE DEL TERZO
SETTORE"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove dicembre duemilaventitré, venerdì.

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

Alle ore quindici e minuti venticinque.

29 DICEMBRE 2023

Davanti a me, **Ivo GROSSO, notaio in Cuneo**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

=== ARPINO Emilio, nato a **Boves** il **25 novembre 1952**, domiciliato a Boves, via Funga 79, medico chirurgo.

lo notaio sono certo

della identità personale del comparente, cittadino italiano siccome dichiara.

ARPINO Emilio, agendo nella sua qualità di presidente della Fondazione:

== "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS",

- sede a Boves, via Mellana 7;
- codice fiscale: **96058710045**;
- dotata di personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Interno in data 6 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 107 in data 10 maggio 2000, iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Cuneo in data 17 maggio 2000 al numero 276;

premette

che è stato regolarmente convocato, mediante lettera in data 7 ottobre 2023, in questo luogo, in unica convocazione, per oggi alle ore quindici il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Revisione dello statuto della FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS finalizzata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)"

assume

a norma di statuto della fondazione e per unanime designazione di tutti gli intervenuti, la presidenza del consiglio, chiama me notaio, con il consenso del consiglio stesso, a redigerne il verbale e procede al compimento delle operazioni preliminari di verifica della regolare costituzione del consiglio, ed a tale scopo constata e dichiara:

a) - che sono presenti i seguenti componenti del consiglio di amministrazione:

- **ARPINO Emilio**, presidente;

- **TONELLO Giovanni**, consigliere, amministratore delegato;

avendo il consigliere **MASSAGLIA Luigi** giustificato la propria as-

REGISTRATO A CUNEO
il 15/01/2024
n. 646
serie 1T
con € 0,00

senza;

b) - che hanno giustificato l'assenza i membri del collegio dei revisori;

c) - che l'articolo 6 dello statuto in vigore dispone testualmente quanto segue:

"ARTICOLO 6

(Quorum, a un tempo costitutivo e deliberativo, delle decisioni consiliari)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorrerà sempre il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il vigente Statuto non richiedano maggioranze rafforzate."

d) - che non risultano sussistere situazioni di conflitto di interessi;

e) - che la riunione del consiglio di amministrazione è validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno che viene accettato da tutti gli intervenuti senza riserva alcuna.

UNICO PUNTO

Passando allo svolgimento in unico punto dell'ordine del giorno, ARPINO Emilio:

- **espone** le motivazioni che rendono opportuna una revisione dello statuto della Fondazione al fine di ulteriormente adeguarlo alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- **ricorda** che alcune modifiche erano già state apportate con delibera del 30 dicembre 2017, verbalizzata con atto ricevuto dal notaio Maurizio CAVANNA, di Canelli, numero 3089/2381 di repertorio, registrato ad Asti il 26 gennaio 2018 al numero 700 serie 1T;

- **attesta**, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, inoltre che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad euro 30.000,00 (euro trentamila e centesimi zero) come risulta da attestazione predisposta da Massimo CUGNASCO, riferita alla data del 31 agosto 2023, asseverata con atto ricevuto dal notaio Ivo GROSSO in data 20 novembre 2023, numero 99636 di repertorio, che in originale si allega al presente verbale sotto **"A"**;

- **rammenta** che a seguito dell'adozione di tali modifiche e dell'iscrizione nel RUNTS la fondazione volontariamente perderà la qualifica di ONLUS.

In particolare il presidente propone di:

- modificare, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, la denominazione in "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata anche "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ETS";

- modificare lo statuto per adattarlo alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed alle esigenze della fondazione;

- introdurre una disciplina statutaria sui volontari;

- introdurre una disciplina statutaria sulla possibilità di riunione del consiglio con mezzi di telecomunicazione.

Propone pertanto di:

- riformulare integralmente lo statuto e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 per quanto riguarda le norme relative al Codice del Terzo Settore;
- introdurre l'articolo 3/BIS in tema di volontariato;
- introdurre l'articolo 6/BIS in tema di telecomunicazione.

Il presidente:

= **precisa** che la nuova formulazione dello statuto è già a mani dei presenti i quali dichiarano di averne preso visione in precedenza;

= **dispensa** me notaio, con il consenso unanime e espressa richiesta dei partecipanti, dal darne lettura;

= **propone** quindi al consiglio di abrogare lo statuto vigente adottando in sostituzione un nuovo testo di statuto che viene allegato al presente verbale sotto **"B"**.

Il presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

Il consiglio di amministrazione della **"FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS"**:

- **udita** la relazione del presidente;
- **ritenuta** l'opportunità di aderire alla formulata proposta;

delibera

a) - di modificare gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 del vigente statuto nel testo novellato allegato sotto la lettera "B" e in particolare di modificare, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, la denominazione in "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata anche "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ETS";

b) - di introdurre l'articolo 3/BIS rubricato "Volontariato e attività di volontariato";

c) - di introdurre l'articolo 6/BIS rubricato "Telecomunicazione";

d) - di dare atto che il testo integrale dello statuto della fondazione è quello che, composto da diciannove articoli, è sopra allegato a questo verbale sotto "B" ed entrerà in vigore nel momento dell'iscrizione della Fondazione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); pertanto l'adozione del nuovo statuto risulta adottata sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione medesima nel RUNTS; sino a tale data conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

e) - di delegare disgiuntamente il presidente ARPINO Emilio e l'amministratore delegato TONELLO Giovanni:

- a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini della pubblicità necessaria, volture, variazioni comunque di intestazione, procedendo altresì ad effettuare ove occorrer possa, atti ricognitivi dei cespiti interessati e/o successive rettifiche;
- a richiedere l'iscrizione al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a

compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione a questo verbale; all'uopo vengono espressamente autorizzati ad introdurre al presente verbale, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità."

VOTAZIONE/PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

Il presidente mette in votazione per appello nominale l'ordine del giorno deliberativo.

PRESENTI E VOTANTI: 2 (due) consiglieri;

FAVOREVOLI: 2 (due) consiglieri;

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno.

Il presidente, su prova e controprova, constata e dichiara che

L'ORDINE DEL GIORNO E' APPROVATO

essendo stato raggiunto il quorum deliberativo.

=====

CLAUSOLE FINALI

=====

I) - CHIUSURA CONSIGLIO - Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta di consiglio alle ore sedici.

II) - SPESE - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla Fondazione.

III) - IMPOSTE - Ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017 il presente verbale è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

IV) - ALLEGATI - Degli allegati:

- "A", perizia;

- "B", statuto aggiornato.

è stata omessa la lettura da parte di me notaio per espressa dispensa avutane.

Io notaio ho letto

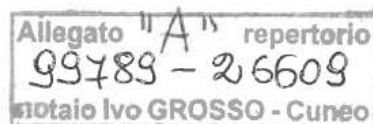
all'intervenuto alla riunione ed al comparente, che lo approva, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.

Ora di sottoscrizione: sedici e minuti cinque.

In originale sottoscritto da:

Emilio Arpino

Ivo Grosso notaio



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA
FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS FINALIZZATA
ALL'ATTESTAZIONE DEL PATRIMONIO MINIMO DI CUI ALL'ART. 22,
COMMA 4, DEL D.LGS. 3.7.2017, N.117**

Il sottoscritto Massimo Cugnasco, nato a Santo Stefano Belbo (CN) l'8 maggio 1946, codice fiscale CGNMSM46E08I367S, dottore commercialista con studio in Cuneo, Via Ponza di San Martino n.8, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 17020 BIS del 21.04.1995, in qualità di presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione in epigrafe è stato incaricato di redigere la presente relazione al fine di attestare che il patrimonio netto della Fondazione medesima non è inferiore all'importo di € 30.000,00 (eurotrentamila) previsto dall'art.22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, allo scopo di consentire l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A tal fine il sottoscritto ha preso in esame una Situazione Patrimoniale riferita alla data del 31 agosto 2023, appositamente redatta, dalla quale risulta un totale attivo di € 65.962.584, a fronte del quale sono appostate passività per € 1.525.525, con la conseguente evidenziazione di un Patrimonio Netto di € 64.437.059.

Le attività sono costituite da: Immobilizzazioni Materiali, Immateriali e Finanziarie per € 53.515.609; Crediti per € 2.153.150; Titoli per € 9.774.635 e Disponibilità liquide per € 519.190.

Le passività sono composte da: Fondi per Rischi ed Oneri per € 53.712;
Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti per € 257.080; Debiti per €
1.093.360 e Ratei e Risconti Passivi per € 121.373.

Lo scrivente dopo aver esaminato il predetto bilancio, i relativi dettagli e le
scritture contabili e dopo aver assunto le opportune informazioni
sull'andamento dell'attività

attesta

- che il Patrimonio Netto alla data del 31 agosto 2023 della FONDAZIONE
ORIZZONTE SPERANZA – ONLUS con sede legale in Boves (CN), Via
Mellana 7, codice fiscale 96058710045, iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo al n.276 è, con certezza,
superiore all'importo minimo di € 30.000,00 (eurotrentamila) di cui all'art.
22, comma 4, del D.Lgs. 3.7.2017, n.117;

- che la suddetta condizione permane anche con riferimento alla data odierna.

In fede.

Cuneo, 20 novembre 2023

Nassimio Cugnato





NOTAIO IVO GROSSO
12100 CUNEO - Corso Nizza, 13
0171 69 61 41 igrosso@notariato.it

REPERTORIO

99636

Verbale di asseverazione di perizia

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti novembre duemilaventitré, lunedì.

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

20 NOVEMBRE 2023

Davanti a me, **Ivo GROSSO, notaio in Cuneo**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

=== CUGNASCO Massimo, nato a **Santo Stefano Belbo** il giorno **8 maggio 1946**, residente a Cuneo, viale degli Angeli 36/BIS, con studio in Cuneo, via Ponza di San Martino 8, dottore commercialista, codice fiscale: **CGN MSM 46E08 I367S**;

il quale dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo al numero 18-A e iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 17020.

lo notaio sono certo

della identità personale del comparente, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, che dichiara riferirsi alla "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS", con sede in Boves, via Melana 7, debitamente sottoscritta in mia presenza, e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco a sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro

di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità."

lo notaio ho letto

al comparente, che lo approva, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su una pagina di un mezzo foglio.

Massimo Cugnasco

[Signature]



**Allegato "B" al numero 99789/26609
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

**Statuto della
"FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA -
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, con sede in BOVES, via Mellana n. 7 la **FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA**.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo settore"), nell'ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

In seguito, subordinatamente alla condizione della conseguita e perfezionata iscrizione al medesimo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo Settore, in seguito anche CTS), la Fondazione, in luogo dell'acronimo "ONLUS" unirà, in calce alla propria denominazione "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata anche "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ETS".

Della indicazione ENTE DEL TERZO SETTORE in forma abbreviata ETS dovrà farsi uso in ogni segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Il trasferimento della sede legale, anche in differente Comune, può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non necessita di modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali nel territorio della Regione Piemonte.

ARTICOLO 2

(Patrimonio e raccolta di fondi)

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione si compone:

- dal fondo di dotazione originario conferitole dalla fondatrice Associazione "COMUNITA' NOSTRA SIGNORA CAPOLAVORO DI CARITA'" – ONLUS (oggi "ASSOCIAZIONE ORIZZONTE SPERANZA – ODV") con l'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate;
- dai beni mobili, immobili, contributi, elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, oblazioni ed erogazioni che le pervengano dal Fondatore o da terzi, a qualsiasi titolo, ma con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio di essa;
- dall'eventuale avanzo di gestione imputati a riserva, salva diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio della Fondazione non potrà mai rivelarsi di entità inferiore a euro 30.000,00 (euro trentamila e centesimi zero), o al maggior patrimonio minimo che fosse richiesto ai sensi di legge

La Fondazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi ai sensi e per le finalità di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti verso i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 3

(Scopo-fine e scopo-mezzo della Fondazione)

Sulla base del presupposto che il CTS e le disposizioni di legge collegate e inerenti riconoscono il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, la Fondazione intende promuoverne lo sviluppo e salvaguardarne la spontaneità e autonomia, con lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, in ambito nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui infra.

"Scopo-fine" della Fondazione consiste nel devolvere le proprie rendite, ed occorrendo i propri beni e/o servizi, in assistenza materiale e morale verso le persone più bisognose di aiuto, con richiamo ai bisogni emergenti dalle condizioni attuali della società e segnatamente alle povertà temporanee o permanenti di salute, di assistenza, di mezzi materiali di sussistenza, di autonomia fisica o mentale, di scolarità, di professionalità, di inclusione.

"Scopo-mezzo" della Fondazione risiede nello svolgimento, in via esclusiva/principale, delle seguenti tipologie di attività, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- assistenza, interventi e prestazioni sanitarie;
- assistenza sociale;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22

aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Si precisa inoltre che:

a) l'attività di formazione risulta particolarmente orientata a supporto delle attività di assistenza sanitaria e assistenza sociale e sociosanitaria in risposta a disposizioni di legge, con particolare riferimento alla "formazione continua in sanità", quale finalità non esclusiva della formazione stessa;

b) è fatto divieto ex art. 8 del Codice del Terzo settore di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (in seguito ETS) che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

c) la Fondazione osserva l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

La Fondazione, non avente scopo di lucro, può altresì svolgere attività di impresa che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle normative e disposizioni ministeriali vigenti o emanande.

La Fondazione può compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei propri scopi ed esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART.3/BIS

(Volontariato e attività di volontariato)

La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 (euro dieci e centesimi zero) euro giornalieri e 150,00 (euro centocinquanta e centesimi zero) euro mensili e l'organo amministrativo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Qualora la Fondazione si avvalga di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 4

(Governo della Fondazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) o 7 (sette) membri; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore delegato e altri: numero 1 (uno), o 3 (tre), o 5 (cinque) Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è fissato al momento della nomina dell'intero collegio da parte dell'Associazione fondatrice o da chi legittimamente ad essa si sostituirà.

ARTICOLO 5

(Nomina del Consiglio di Amministrazione, durata della carica e sostituzione dei suoi membri)

Finché sarà in vita l'Associazione fondatrice, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla stessa.

Il primo Consiglio di Amministrazione fu nominato dalla Associazione fondatrice e mantenne la carica per 2 (due) anni. Gli amministratori successivamente nominati restano in carica per tutta la durata della loro vita, salvo revoca o dimissioni come per legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire; inoltre, essi non dovranno essere soggetti a procedimenti di cui siano a conoscenza e/o processi penali in corso per uno o più delitti non colposi o essere stati condannati, anche in via non definitiva, sempre per uno o più delitti non

colposi. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile

In caso di mancanza di un singolo Amministratore, questo è sostituito da tutti i rimanenti mediante cooptazione, con apposita delibera consiliare. Se, a seguito di successive plurime cooptazioni, il Collegio risulta composto per la sua maggioranza da soggetti membri non nominati dall'Associazione fondatrice, lo stesso decade e la suddetta Associazione fondatrice provvede alla designazione dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione indicando i nominativi di tutti gli Amministratori.

In caso di estinzione dell'Associazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati e/o sostituiti dal Vescovo di Cuneo.

ARTICOLO 6

(Quorum, a un tempo costitutivo e deliberativo, delle decisioni consiliari)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il vigente Statuto non richiedano maggioranze rafforzate.

ARTICOLO 6/BIS

(Telecomunicazione)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche avere luogo in audio o audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 7

(Compensi di Amministratori e Membri dell'organo di controllo)

I Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Membri dell'organo di controllo sono compensati secondo le tariffe degli Ordini professionali cui appartengono.

Per i non iscritti ad Ordini professionali vale la determinazione degli appartenenti al Consiglio, iscritti ad ordini. E' fatta salva, naturalmente, e per tutti, la possibilità di rinunciare volontariamente al compenso.

Tutti gli Amministratori possono essere investiti da parte del Consiglio di Amministrazione della cura di determinati affari ed in tal caso possono venire retribuiti in misura da determinarsi dallo stesso Consiglio, con il parere favorevole dei Revisori, sulla base di tariffe professionali vigenti.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Allo scopo, per evitare di incorrere nella presunzione di indebita distribuzione di utili, i compensi individuali corrisposti ad Amministratori, Membri dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali devono risultare proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in misura non superiore a quelli previsti per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 8

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, oppure su domanda scritta di almeno due dei suoi componenti oppure dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve pervenire, anche via email, ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire, con le stesse modalità, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

ARTICOLO 9

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'associazione Fondatrice detiene la firma e la rappresentanza legale, sostanziale e processuale, della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta e improrogabile urgenza;
- c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- d) ove autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti da questo fissati, rilascia procure.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno il potere di compiere autonomamente, in nome e per conto della Fondazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino al limite di euro 300.000,00 (euro trecentomila e zero centesimi) e, in caso di urgenza, prendono ogni provvedimento di competenza del Consiglio, sottoponendolo a quest'ultimo, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 10

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione salvo la delega al Presidente e all'Amministratore Delegato relativa agli atti di ordinaria amministra-

zione di cui all'articolo precedente.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio di esercizio e, ove richiesto per legge, del bilancio sociale;
- b) all'accettazione dei lasciti, eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni, oblazioni ed erogazioni;
- c) agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili e immobili;
- d) alla statuizione e alla modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione e all'esercizio della sua attività;
- e) all'approvazione dei progetti da finanziare e dei piani di attività;
- f) alle operazioni di investimento e di indebitamento utili al raggiungimento delle finalità istituzionali, inclusa l'assunzione di affidamenti bancari;
- g) alle modifiche del presente Statuto con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- h) alla definizione, d'intesa con il Fondatore, delle modalità per avvalersi delle strutture del Fondatore per l'esecuzione in tutto od in parte delle attività della Fondazione;
- i) all'eventuale partecipazione in enti e/o società, le cui attività risultino direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- l) all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- m) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione.

Le modifiche allo Statuto della Fondazione necessitano di approvazione del Consiglio di Amministrazione con la totalità dei suoi componenti, prima di essere sottoposte all'Autorità Tutoria.

ARTICOLO 11

(Verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

In occasione di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto il verbale delle deliberazioni per parte del Consiglio stesso con sottoscrizione del Presidente e del Segretario che viene riportato su apposito libro.

Il Segretario viene scelto di volta in volta dal Presidente, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure tra estranei.

Dei verbali delle adunanze, il Segretario può rilasciare copia ed estratti muniti di visto del Presidente.

ARTICOLO 12

(Bilancio di esercizio e libri obbligatori)

La Fondazione, in quanto Ente del Terzo Settore, deve redigere il bilancio di esercizio e le scritture contabili, nelle forme (anche semplificate) previste dagli articoli 13 e 14 del CTS e sue eventuali modificazioni e dalla inerente disciplina regolamentare e di attuazione.

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno marzo di ogni anno deve essere predisposto il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore e,

laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 14 del Codice del Terzo settore, con le occorrenti relazioni e sottoposto immediatamente all'Organo di Controllo che predispone la relazione.

Entro il trenta aprile il progetto di bilancio insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo viene formalmente sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione in riunione collegiale. È fatta salva l'osservanza di eventuali termini più ridotti imposti dalla legislazione di settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Oltre al bilancio la Fondazione è tenuta a conservare:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 13

(Deposito e comunicazione del bilancio)

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del CTS, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente vengono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il trenta giugno di ogni anno.

ARTICOLO 14

(Organo di controllo)

È istituito un Organo di Controllo composto di tre membri, nominati dall'Associazione fondatrice; nell'evenienza di estinzione dell'Associazione, gli stessi vengono nominati dal Vescovo di Cuneo.

I membri dell'Organo di Controllo perdurano in carica tre esercizi e risultano rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I membri dell'Organo di Controllo dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire; inoltre, essi non dovranno essere soggetti a procedimenti di cui siano a conoscenza e/o processi penali in corso per uno o più delitti non colposi o essere stati condannati, anche in via non definitiva, sempre per uno o più delitti non colposi.

Nel caso di sostituzione dei componenti dell'Organo di Controllo in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando a-

vrebbero dovuto rimanervi i componenti che hanno sostituito.

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina ogni anno l'emolumento a favore dei membri dell'Organo di Controllo, con l'osservanza dei vincoli di cui al precedente Articolo 7.

ARTICOLO 15

(Funzioni dell'Organo di controllo)

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sulla modalità di funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile, qualora questo non risulti devoluto, volontariamente o in osservanza di norma inderogabile, a un Revisore legale o a una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I Membri dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie su operazioni sociali o su affari specifici.

Nell'esercizio delle loro funzioni, essi debbono collegialmente:

a) almeno ogni trimestre esaminare i libri della Fondazione, prendere conoscenza delle operazioni di gestione, accertare le regolarità delle scritture contabili, esercitare accertamenti sulla entità patrimoniale e verifiche della cassa;

b) chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione in casi gravi ed urgenti;

c) se incaricati del controllo contabile, esprimere al Consiglio di Amministrazione il loro parere sulla forma ed il contenuto dei bilanci, con propria relazione da allegarsi ai bilanci stessi.

Essi debbono tenere un proprio Libro Verbali.

L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la presenza per delega.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono anche avere luogo in audio o audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo viene redatto sull'apposito libro

il relativo verbale, che viene sottoscritto dagli intervenuti.

I Membri dell'Organo di Controllo possono inoltre richiedere inserimento nell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione le proposte che credono opportune e che sono inerenti alla materia del loro mandato.

ARTICOLO 16 **(Revisione legale dei conti)**

Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'associazione fondatrice nomina un Revisore Legale dei Conti, fermo restando che la revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Al Revisore Legale dei Conti può essere attribuito un compenso proporzionato e commisurato all'incarico svolto oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

ARTICOLO 17 **(Modalità di gestione dei beni conferiti)**

La Fondazione assume le iniziative e le decisioni occorrenti affinché i beni ad essa conferiti dalla Associazione fondatrice nella loro attuale consistenza ed in quella che sarà raggiunta vengano gestiti con le più efficaci modalità possibili, per il raggiungimento degli scopi statuari.

ARTICOLO 18 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore designato dalla Diocesi di Cuneo.

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, Nel caso in cui ciò non possa avvenire il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri enti appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 19 **(Rinvio)**

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del codice civile, del Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (CTS) sue modificazioni e inerenti norme di attuazione.

In originale sottoscritto da:

Emilio Arpino

Ivo Grosso notaio

Io Ivo GROSSO, notaio in Cuneo, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Cuneo, sedici gennaio duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal notaio Ivo Grosso